

STATUTO ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO ETS"

COSTITUZIONE-STORIA, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1) L'Associazione "SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO " con sede in 53100 Siena, Via San Benedetto 35/B è stata costituita il giorno 9 (nove) Giugno dell'anno 1992, al fine di favorire l'educazione dei bambini secondo i principi dettati dalla Chiesa Cattolica Cristiana. Sorta inizialmente come scuola materna, grazie anche all'ampliamento della struttura, all'interno della scuola è stato realizzato un Nido d'Infanzia.

Successivamente, con decreto N. 488/4625 del 28.02.2001, rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, alla Scuola è stata riconosciuta la qualifica di Scuola Paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

Art. 2) L'Associazione SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO in ottemperanza al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 assume alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la propria denominazione in "Associazione SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO ETS" (d'ora in poi "Associazione")

L'indicazione di "ente del terzo settore" più brevemente "ETS" deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3) L'Associazione è una libera associazione senza scopo di lucro regolata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'ente, e costituisce, anche se forma oggetto di atto separato, parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L'Associazione ha la propria sede in 53100 Siena, Via San Benedetto n. 35B. E' facoltà dell'Associazione istituire sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune in Italia ed all'estero. La durata dell'associazione è stata fissata dall'atto costitutivo a tutto il dicembre 2100 con possibilità di proroga o scioglimento della stessa attraverso una delibera dell'assemblea generale.

FINALITA' E ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

Art. 4) L'Associazione è un ente di diritto privato, di ispirazione Cristiana e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione, ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

Art 4.1.) L'Associazione svolge in via stabile e principale attività di interesse generale avente ad oggetto l'educazione, l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia e servizi prima infanzia per

bambini di età da zero a sei anni, nonché tutti i servizi educativi e didattici connessi e le attività di interesse sociale con finalità educativa.

Nello svolgimento della gestione dell'attività scolastica ed educativa rivolta ai bambini da zero a sei anni l'Associazione attua le finalità previste dal sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del D. lgs n. 65/2017.

L'educazione, dei bambini, che l'Associazione si propone di favorire, risponde ai principi dettati dalla Chiesa Cattolica Cristiana e, si propone inoltre di sostenere moralmente le famiglie dei bambini iscritti alla scuola, promuovere attività culturali e ricreative rivolte alla formazione dei bambini stessi, ricercare e sperimentare metodologie didattiche utili al conseguimento degli scopi prefissati, formare il personale insegnante utilizzato nella scuola e la promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo della scuola stessa.

L'Associazione concorre, unitamente alle famiglie, all'educazione ed allo sviluppo affettivo, cognitivo intellettuale, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il servizio del Nido d'infanzia e la Scuola d'Infanzia.

L'Associazione svolge la propria attività in favore dei bambini residenti in Siena e non residenti.

Art. 4.2) L'Associazione mantiene, nell'esercizio dell'attività scolastica, i rapporti con le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti necessari anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

ATTIVITA' DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI

Art. 5) L'Associazione, per il perseguimento dei suoi fini, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali necessarie ed esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Art. 5.1) L'Associazione potrà realizzare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 4, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

PATRIMONIO

Art.6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore, beni mobili o immobili eventualmente conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, disposizioni *mortis causa*, eventuali rendite di beni

mobili ed immobili eventualmente presenti e/o che si andranno ad acquistare, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato ad uno scopo specifico.

Art. 6.1) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione finanzia la sua attività mediante quote associative, rendite del patrimonio, corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, contributi di enti pubblici o enti privati, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di servizi educativi anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione, nonché ogni altro ricavo, rendita, provento, entrata comunque denominata. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. Pertanto eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nell'esercizio successivo per favorire il proseguimento dello svolgimento delle finalità dell'associazione.

I beni immobili, ove presenti e parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente concessi in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.

Art. 6.2) L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 7) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, tutto il patrimonio verrà devoluto ad un istituto o associazione di beneficenza o altra associazione che persegue e condivide le stesse finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, nel rispetto della normativa vigente. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono e condividono le stesse finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 8) Gli Associati possono essere, oltre ai soci fondatori che sono intervenuti all'atto costitutivo e statutario, tutte le persone fisiche, regolarmente residenti in Italia, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale previste dal presente statuto e che condividano i principi educativi di ispirazione cristiana e che non siano in condizioni di incompatibilità con l'Associazione.

L'ammissione a nuovo associato è fatta presentando al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta di ammissione all'Associazione. La deliberazione, in ordine all'ammissione, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati entro 60 giorni. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8.1) Il soggetto che ha presentato la richiesta assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento.

La qualifica di associato non è trasferibile, né per atto tra vivi e né per causa di morte, non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9) Gli associati hanno il diritto:

- di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- di concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e consultare i libri sociali nelle modalità previste dal presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni ed i regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- mantenere un comportamento conforme agli scopi dell'Associazione, tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi alla stessa o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 10) L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha decorrenza immediata e non estingue gli obblighi in capo all'Associato anteriori al momento di efficacia del recesso, in particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, solo su richiesta dell'Assemblea degli associati, può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato oppure arrechi danni materiali o morali all'Associazione.

La delibera di esclusione, adeguatamente motivata:

- deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato alla presentazione della richiesta di adesione o aggiornato successivamente;
- sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

L'Associato escluso può, entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione

Art. 10.1) L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12) L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione:

- in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- in via straordinaria, per iniziativa del Presidente quando, se ne ravvisi la necessità, su richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e su richiesta di $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli Associati.

Art. 12.1) La convocazione dell'Assemblea è effettuata con invito trasmesso, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, tre giorni prima in caso di convocazione straordinaria, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'assemblea sia di prima che di seconda

convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale nomina il segretario della seduta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può essere convocata e tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente

Le riunioni in remoto sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli Associati intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12.2) Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti, ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.

Art. 12.3) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio d'esercizio;
- approva l'indirizzo generale dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su richiesta dell'interessato, sul rigetto della domanda di ammissione;
- delibera, su richiesta dell'Associato escluso, sui provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.12.4) Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri tutti nominati dall'Assemblea degli Associati, compreso il Presidente. Tutti i membri durano in carica cinque esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento e possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 15.1) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nella sua prima seduta;
- formulare il programma generale e di gestione dell'attività che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- predisporre il bilancio che verrà verificato dall'organo di controllo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- definire, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, le attività secondarie e strumentali alle attività di cui all'art. 4;
- vigilare sul regolare funzionamento delle attività di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto;
- deliberare sull'ammissione e, su richiesta dell'assemblea, sull'esclusione degli Associati e su ogni questione che non sia espressamente riservata all'Assemblea degli Associati;
- deliberare i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi;
- deliberare sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
- deliberare sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- conferire deleghe speciali ad uno o più dei suoi componenti, compresa l'estensione della legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale;
- proporre all'Assemblea degli Associati le modificazioni dello statuto, nonché le proposte di fusione, scissione e trasformazione;
- si può avvalere per l'attuazione dei fini statutari dell'opera di commissioni composte da persone particolarmente competenti e di volta in volta nominati;
- deliberare su ogni argomento necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno due membri lo ritengano necessario e comunque si riunisce almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Art. 16.1) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso invito trasmesso, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di convocazione d'urgenza l'invio della convocazione deve essere effettuato con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Le assemblee del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, del consigliere più anziano dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese. A parità di voti il voto del Presidente ha prevalenza.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CAUSE DI INELEGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Art. 17) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la legislazione vigente e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Inoltre non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione i genitori degli alunni frequentanti la Scuola e le insegnanti, o ausiliarie, legate da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione in qualsiasi forma con la scuola, ad eccezione della dirigente e della vice della dirigente.

I consiglieri cessano dalla carica, oltre che per la scadenza del termine, per morte, sopravvenuta incapacità, dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata per iscritto al consigliere decaduto.

Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri

IL PRESIDENTE

Art. 18) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Queste prerogative possono essere estese ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, sempre su delibera del Consiglio stesso.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati;

- vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali
- adotta in via d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Art. 18.1) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo viene sostituito dal Vice-presidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta, in tutte le sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 19) L'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, che rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. [8 giugno 2001](#), n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19.1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente legislazione, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso la nomina del revisore legale o l'attribuzione della relativa funzione all'Organo di controllo spetta all'Assemblea degli Associati.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20)

L'Associazione deve tenere, oltre ai registri obbligatori per legge, i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro dei verbali delle assemblee del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati;
- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- il registro dei volontari dell'Associazione, qualora ci siano volontari.

Art. 20.1) Gli Associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. La consultazione dovrà avvenire presso la sede ove l'Associazione detiene i libri sociali, questi non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi.

VARIE

Art. 21) L'associazione può aderire ad organizzazioni similari che perseguono finalità non in contrasto con i principi Cristiani.

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per parte ed il terzo di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Siena.

Art. 22) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione e le norme legislative in vigore.